

IL SISTEMA MUSEALE NAZIONALE

SOMMARIO: 1. Gli obiettivi. – 2. I possibili modelli. – 2.1. Quali regole? – 2.2. Quale modello di gestione? – 3. Quali caratteri per il Sistema museale nazionale? Ipotesi di lavoro.

1. Gli obiettivi

Gli obiettivi di un Sistema Museale integrato a livello nazionale, anche in base a quanto emerso dai documenti presentati dalle Regioni e da ICOM Italia , possono essere sinteticamente ricondotti a quattro:

1. **favorire la promozione dello sviluppo della cultura**, in attuazione dell'articolo 9 Cost., riconoscendo quali scopi primari del museo anche le attività di formazione, apprendimento e ricerca. Ciò può essere realizzato mediante due principali azioni:

- la predisposizione di *regole comuni di gestione*, applicabili sia ai musei pubblici, in tutte le loro forme, sia a quelli privati;
- la costruzione di un *sistema di accreditamento/riconoscimento* degli istituti, con relativi meccanismi di monitoraggio e valutazione per l'intero territorio nazionale.

2. **garantire un accesso di qualità per gli utenti e un miglioramento della protezione delle collezioni**, attraverso:

- la definizione di un *livello omogeneo* di fruizione e accesso agli istituti e ai luoghi della cultura.
- la previsione di *modalità uniformi e verificabili* per la conservazione degli edifici, dei luoghi, delle collezioni e per l'esposizione delle stesse;

- la *qualificazione uniforme e professionale* del personale, definendo puntualmente i profili richiesti.

3. **definire una azione strategica condivisa per le politiche culturali**, così da consentire ai musei di meglio rispondere alle diverse esigenze della collettività. Pertanto, è necessario individuare in maniera chiara *le amministrazioni* chiamate a verificare l'applicazione delle regole uniformi (parametri e standard) e identificare i modi concreti (*procedimenti*) e più semplici attraverso i quali dette regole possano essere attuate, in modo da calibrare gli interventi ai bisogni effettivi. Ciò può essere attuato:

- definendo *l'assetto dei rapporti* tra l'Amministrazione centrale dello Stato, le Regioni e gli enti locali, così da individuare «chi sia preposto a cosa»;
- fissando codici di comportamento e linee di politica museale condivise, sul modello del Codice etico dell'ICOM, comunque nel rispetto dell'autonomia dei diversi musei.

4. **favorire la generazione di economie di scala e la prestazione condivisa di servizi**: considerare i musei che fanno parte del costituendo Sistema museale non solo dal punto di vista delle loro esigenze, ma anche in quanto un bacino di competenze e capacità professionali e risorse condivise.

2. I possibili modelli

Alla luce degli obiettivi individuati, occorre valutare quale tipo di sistema museale integrato sia possibile attuare in Italia, tenendo presente quanto già realizzato in altre esperienze straniere, in particolare, nel Regno Unito ed in Francia.

2.1. Quali regole?

La predisposizione di regole comuni, innanzitutto, può essere realizzata con due percorsi differenti, ispirati rispettivamente al sistema francese (1) e al sistema britannico (2). La individuazione di regole può

altresì prevedere modalità uniformi per la conservazione degli edifici, dei luoghi e delle collezioni, nonché per le modalità di esposizione di queste ultime. Pertanto, si possono, in alternativa:

- 1) definire solo i *requisiti generali*, di carattere “macro”, che il museo deve possedere, attinenti alla sussistenza dell'interesse pubblico, alla natura giuridica dei soggetti interessati, al rispetto degli obiettivi permanenti fissati dal sistema (modello francese). Possono anche essere individuati anche parametri di ordine generale circa la conservazione delle collezioni.

- 2) fissare *requisiti più specifici e di dettaglio*, connessi ad alcuni indici di selezione unitari ed identificati chiaramente, come per esempio:
 - la rispondenza alla definizione di «museo» adottata dall'ordinamento di riferimento;
 - la presenza di una collezione permanente;
 - la prova di un'adeguata tenuta economica, costante nell'arco di un periodo di tempo prefissato (per esempio, due anni);
 - il soddisfacimento di requisiti legali, etici, di sicurezza, di pari opportunità, ambientali, etc.;
 - l'impegno a predisporre programmi di miglioramento del servizio nei confronti degli utenti.

Ciascuna di queste voci può essere ulteriormente declinata in una serie di sotto-requisiti particolari, anche differenziati a seconda delle tipologie di istituti, in modo da tenere conto della natura e delle esigenze del soggetto che intende accreditarsi.

In tal modo, anche realtà fortemente disomogenee tra loro per origine, forma di gestione, struttura organizzativa, dimensione, tipologia e soggetto di appartenenza, possono essere ricondotte a unità attraverso la previsione di standard adattabili ai loro profili.

Nel Regno Unito, inoltre, i parametri di gestione degli edifici e delle collezioni sono disciplinati preventivamente, in maniera specifica e precisa. Il museo è così chiamato a gestire le collezioni in coerenza con la dichiarazione di intenti redatta in adesione al parametro di tipo organizzativo. La valutazione, relativa allo standard di conservazione e, più in generale, di amministrazione delle collezioni e degli edifici

che le ospitano, viene effettuata esaminando la sussistenza di politiche di sviluppo, di documentazione, di tutela e di conservazione delle opere (politica strategica); la previsione di piani per la documentazione, per la tutela e la conservazione (progetti); l'esistenza di procedimenti standard nella tenuta della documentazione scritta e nelle procedure di acquisto, di collocazione degli oggetti, di messa in sicurezza, con revisione delle stesse entro un termine stabilito.

2.2. *Quale modello di gestione?*

L'individuazione di regole comuni, da applicare al maggior numero possibile di istituzioni museali per il coordinamento del sistema, impone una gestione omogenea e, come tale, unitaria.

Questa è la scelta condivisa anche dalle altre esperienze straniere, come quelle di Francia (*Service des Musées* e *Haut Conseil*) e Regno Unito (*Arts Council*)¹.

È comunque opportuno che sia garantito un referente o un interlocutore in sede regionale/locale, con il compito di coordinare e di supportare i musei interessati nel divenire parte del sistema nazionale.

Sotto questo profilo, particolare rilievo assume la tipologia di procedimento di registrazione che si vuole adottare.

In altri termini, si può:

- a) far curare la predisposizione del dossier da produrre a supporto della richiesta di accreditamento da organi statali decentrati a livello territoriale, come avviene in Francia con le *Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC)*; e/o
- b) lasciare maggiore autonomia a ogni singolo istituto, invitandolo a predisporre un proprio team di progetto, incaricato di valutare autonomamente l'aderenza del museo alla serie di parametri chiaramente definiti in sede nazionale, avvalendosi eventualmente del supporto di alcuni partner riconosciuti, come accade nel Regno Unito.

¹ *Arts Council* e *Service des Musées* hanno ovviamente natura diversa. Il primo è un organo semi-indipendente rispetto al ministero di riferimento; il *Service des Musées* è un servizio dirigenziale inserito all'interno della direzione generale ministeriale competente (*Direction Générale du Patrimoine*).

3. Quali caratteri per il Sistema museale nazionale? Ipotesi di lavoro

La costruzione di un Sistema museale nazionale presenta quindi diverse opzioni, riconducibili a differenti questioni: quale sistema di accreditamento costruire e con quale forma di riconoscimento (bollino, marchio, attestato, ecc.)? Come organizzarlo e con quali procedure? Come assicurare l'integrazione tra sistema museale nazionale e sistemi museali regionali e locali? Quale ambito di applicazione soggettiva va assicurato, per esempio rispetto a musei privati o aree archeologiche? Come finanziare il sistema?

La Commissione, anche in base alle audizioni condotte e all'analisi delle esperienze straniere, ha fino ad oggi condiviso, quale ipotesi di lavoro, un sistema museale nazionale che abbia i seguenti *caratteri*:

- 1) **ampio ambito soggettivo di applicazione**, comprensivo sia di musei pubblici (statali, regionali, provinciali, civici) e privati, sia di altri luoghi della cultura a vocazione museale (come i parchi archeologici);
- 2) **adozione di standard nazionali**, condivisi con le Regioni (livelli uniformi della qualità di cui all'articolo 114 del Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- 3) **adesione volontaria** al sistema da parte dei musei e altri istituti, mediante una istanza/domanda che certifichi il rispetto degli standard sulla base di un processo di **auto-valutazione**;
- 4) previsione di **due livelli di governo del processo** e, in seguito **del Sistema**, entrambi finalizzati ad assicurare il raccordo fra l'iniziativa statale e quella delle Regioni, degli Enti locali e dei professionisti museali;
- 5) **procedura di accreditamento** articolata in due fasi successive:
 - a) livello regionale, attraverso organismo paritetico Regioni-Ministero (anche nelle regioni a statuto speciale) aperto anche a enti locali e associazioni museali; tale organismo sarebbe chiamato a gestire la fase istruttoria delle procedure (sulla base degli standard nazionali);
 - b) livello nazionale, mediante verifica/convalida da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Direzione generale Musei, avvalendosi di un'apposita

Commissione, che può altresì contribuire alle attività di pianificazione, implementazione monitoraggio di obiettivi e strategie del sistema);

- 6) **forte integrazione con i sistemi regionali museali già esistenti**, così da assicurare, ad esempio, un riconoscimento “automatico” dell’accreditamento in un sistema regionale, se basato sui medesimi standard di quello nazionale;
- 7) **controllo e verifica** dei musei accreditati;
- 8) creazione di una **banca dati nazionale**;
- 9) **finanziamento** del Sistema assicurato mediante **un duplice canale di risorse**, corrispondente a due tipi di costi:
 - a) contributo per il **funzionamento del sistema** di accreditamento e di monitoraggio (Stato: contributo ad hoc, stima approssimativa circa 1 milione di euro annui; Regioni: nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente);
 - b) istituzione di un **fondo destinato al sostegno/alle attività dei musei** del sistema: per es. un Fondo unico per i musei (FUM), alimentato con finanziamenti dedicati, nonché, terminata la fase sperimentale di costituzione del sistema, oltre che con risorse provenienti dallo Stato e dagli altri soggetti coinvolti, anche, in parte e secondo criteri di gradualità, proporzionalità, ragionevolezza e sostenibilità finanziaria, da risorse provenienti dai musei appartenenti al sistema e/o dagli enti cui essi fanno riferimento;
- 10) **adeguato meccanismo di incentivi**, non solo economici, mediante una chiara identificazione dei benefici derivanti dall’appartenenza al sistema. A titolo di esempio:
 - a) **benefici immediati**: riconoscibilità, mediante l’uso di un logo/marchio collegato al Sistema museale nazionale (garanzia di determinati standard);
 - b) **benefici di medio/lungo termine**: condivisione di risorse e/o servizi, economie di scala; agevolazione nelle procedure per prestiti, esportazione, restauri; accesso agevolato a risorse e servizi del Ministero; accesso a bandi di finanziamento dedicati;

- c) possibili **ulteriori benefici previa modifica legislativa**: per esempio estensione dell'art-bonus per i musei, anche privati appartenenti, al sistema museale nazionale.